



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 27 aprile 1999 (29.06)
(Or. en)

7656/99

LIMITE

PUBLIC 4

TRASPARENZA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
MARZO 1999

Il presente documento contiene:

- nell'**allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel marzo 1999. Tale estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico (**allegato II**). Esso cita anche gli eventuali voti contrari e astenuti e le motivazioni di voto.

Va notato che fanno fede solo i processi verbali relativi all'adozione definitiva di atti legislativi. I relativi estratti, come pure le informazioni contenute negli allegati I e II del presente documento, sono accessibili al pubblico dal sito Internet "Eudor" (<http://www.eudor.com>; rubrica "Trasparenza delle attività legislative del Consiglio");

- nell'**allegato III** un estratto degli altri atti¹ adottati dal Consiglio nel marzo 1999, eventualmente con la menzione dei risultati delle votazioni, delle motivazioni di voto e delle dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

¹ Esclusi gli atti di portata limitata quali decisioni di procedura nomine, decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, decisioni di bilancio puntuali, ecc..

MARZO 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
2164° Consiglio "Lavoro e Affari sociali" del 9 marzo 1999 Regolamento del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro Decisione del Consiglio relativa alla riforma del Comitato permanente dell'occupazione e che abroga la decisione 70/532/CEE	5085/99 + REV 1 (p) 6099/99 + COR 1 (s)	19/99, 20/99	Contraria DK
2165° Consiglio "Ambiente" dell'11 marzo 1999 Direttiva del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti	5724/99 + COR 1 (d)	21/99, 22/99	
2168° Consiglio "Affari generali" del 22 marzo 1999 Direttiva del Consiglio che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CEE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 e che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 1999, 2000 e 2001	6186/99 + COR 1 + COR 2 (fi) 6827/99		Contraria GR

MARZO 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (controllo degli aiuti di Stato)	6018/99 REV 1 + REV 2 (fi) + COR 2 (es)	23/99, 24/99, 25/99 26/99, 27/99, 28/99, 29/99, 30/99, 31/99, 32/99	
2169° Consiglio "Trasporti" del 29 marzo 1999			
Regolamento del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile	6281/99 + COR 1 (fi)	33/99	
Direttiva del Consiglio relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici	6603/99 + COR 1 (fi) + COR 2 (fi)		
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio per quanto riguarda il regime di transito esterno	PE-CONS 3605/99	34/99	
2170° Consiglio "Pesca" del 30 marzo 1999			
Decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica francese ad applicare o a continuare ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzioni d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE	14369/98		
Decisione del Consiglio che autorizza, ai sensi della direttiva 92/81/CEE, alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, e che modifica la decisione 97/425/CE	14371/98	35/99, 36/99	

MARZO 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
Regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca	6927/99	37/99, 38/99 39/99, 40/99	Contrarie IRL, I

DICHIARAZIONE 19/99

Dichiarazione riguardante il Comitato per l'occupazione previsto dal futuro articolo 130 del trattato CE (nuovo)

"Il Consiglio nota che la riforma del Comitato permanente dell'occupazione non pregiudica affatto l'istituzione del Comitato per l'occupazione prevista dal futuro articolo 130 del trattato CE (nuovo) secondo il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato consulta le parti sociali."

DICHIARAZIONE 20/99

Articolo 2, paragrafo 3

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che all'atto dell'adozione della presente decisione, soddisfano i criteri enunciati nell'articolo 2, paragrafo 3 le organizzazioni seguenti:

Organizzazioni dei lavoratori

Confederazione europea dei sindacati (CES)

Confederazione europea del personale dirigente (CEC)

Eurocadres

Organizzazioni dei datori di lavoro

Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE)

Centro europeo dell'impresa pubblica (CEEP)

Unione europea artigianato e piccole e medie imprese (UEAPME)

Eurocommerce

COPA."

DICHIARAZIONE 21/99

Articolo 1:

"Le delegazioni danese, tedesca, francese, irlandese, italiana, olandese, austriaca, svedese e del Regno Unito ritengono che la Commissione debba esaminare se, per completare la presente direttiva, si possano adottare normative comunitarie riguardanti le condizioni di immissione sul mercato di prodotti contenenti COV per usi professionali e privati (ad esempio imprese di verniciatura, lavori di bricolage), al fine di consentire anche una riduzione delle emissioni di composti organici volatili non provenienti da impianti. Si dovrebbe anche tener conto degli interessi degli utilizzatori di detti prodotti, della fattibilità tecnica ed economica, delle esigenze in materia di qualità dei prodotti nonché delle condizioni climatiche."

DICHIARAZIONE 22/99

Allegato II A, settore 6:

"Il Consiglio invita la Commissione a presentare, come prima misura alternativa per il controllo del settore 6 dell'allegato II A della presente direttiva, una regolamentazione secondo un approccio prodotto per prodotto quanto prima possibile e a prevedere successivamente l'adeguamento o la soppressione di questo settore dal campo di applicazione della presente direttiva."

DICHIARAZIONE 23/99

ARTICOLO 1, LETTERA C - MODIFICHE DEGLI AIUTI ESISTENTI

"La Commissione dichiara che per essere considerate quali nuovi aiuti, le modifiche degli aiuti esistenti devono essere suscettibili di influire sulla valutazione della compatibilità con il mercato comune. Essa fornirà ulteriori chiarimenti in merito all'interpretazione delle "modifiche degli aiuti esistenti" nelle disposizioni di attuazione. Dette disposizioni di attuazione definiranno in particolare a quali condizioni le modifiche dei programmi esistenti di aiuti non sarebbero considerate abbastanza consistenti da costituire una modifica ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 e pertanto non richiederebbero di essere notificate alla Commissione. Nel frattempo, restano valide le regole stabilite nella lettera della Commissione del 22 febbraio 1994, modificata con lettera del 2 agosto 1995, nonché nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo."

DICHIARAZIONE 24/99

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 - NOTIFICA COMPLETA

"Come ha già fatto in passato in una serie di settori, la Commissione continuerà a sviluppare formulari di notifica standardizzati per facilitare la preparazione delle notifiche complete. Essa intende, laddove opportuno, rendere obbligatorio l'uso di detti formulari per mezzo delle disposizioni di attuazione."

DICHIARAZIONE 25/99

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5 - PROCEDURA ACCELERATA

"La Commissione conferma che continuerà ad applicarsi la procedura accelerata esistente. Nelle disposizioni di attuazione saranno precisati i dettagli di detta procedura e il suo campo di applicazione."

DICHIARAZIONE 26/99

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 - PROCEDURA LORENZ

"La Commissione si attende di dover fare uso soltanto in rare circostanze del periodo di 15 giorni lavorativi previsti all'articolo 4, paragrafo 6. La Commissione ritiene tuttavia che prevedere un siffatto periodo nella procedura sia essenziale tanto al fine di assicurare che casi di aiuti che costituiscono una distorsione grave della concorrenza non siano autorizzati inavvertitamente quanto, come illustrato in appresso, al fine di fornire alla Commissione l'opportunità di rettificare la situazione negli altri casi, mediante l'adozione di una decisione esplicita, accrescendo in tal modo la certezza del diritto dei beneficiari.

Nei casi in cui essa si avvale del periodo di 15 giorni lavorativi, la Commissione non prevede che l'unico tipo di decisione che prenderà sia quello di avviare una procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato. Essa potrebbe anche decidere che una misura notificata non costituisce un aiuto o decidere di non sollevare obiezioni.

La Commissione ritiene che una decisione debitamente motivata presa dal Collegio entro il periodo di 15 giorni lavorativi previsto presenti una maggiore sicurezza per quanto concerne le impugnazioni che non una tacita decisione basata esclusivamente sulla scadenza del termine di due mesi.

Per tutti i motivi di cui sopra, la Commissione ritiene che il periodo di 15 giorni previsto all'articolo 4, paragrafo 6 sia una parte indispensabile del regime di controllo degli aiuti di Stato istituito dal presente regolamento."

DICHIARAZIONE 27/99

ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1 - PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

"La Commissione conferma che eventuali decisioni di avviare un procedimento lasciano impregiudicato l'esito del medesimo. Essa si sforzerà di formulare siffatte decisioni in modo equo e in maniera da chiarire che i dubbi espressi riflettono soltanto un parere preliminare."

DICHIARAZIONE 28/99

ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2 - TERMINI PER GLI AIUTI ILLEGALI

"La Commissione dichiara che, salvi i casi in cui si è ottemperato ad un'ingiunzione provvisoria di recupero, essa non può accettare alcun termine per i casi di aiuti illegali. Termini siffatti porrebbero gli Stati membri che non rispettano le regole fondamentali del controllo degli aiuti di Stato (obbligo di notifica e clausola di sospensione) su un piano di parità con quelli che rispettano tali regole. Essa ritiene giustificato che i suoi servizi esaminino in via prioritaria gli aiuti notificati. La Commissione è tuttavia del parere che, qualora vi sia il sospetto che aiuti illegali possano creare distorsioni di concorrenza incompatibili, vi si debba porre fine quanto prima e che essa dovrà pertanto prendere con la massima celerità le decisioni definitive nei casi di aiuti illegali. La Commissione conferma inoltre che, in linea con le regole generali della buona prassi amministrativa, essa ha l'obbligo di prendere decisioni anche sugli aiuti illegali entro un lasso di tempo ragionevole."

DICHIARAZIONE 29/99

ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1 - DECISIONE DI RECUPERO

"La Commissione resta vincolata dai principi generali del diritto comunitario, in particolare [incluso] il principio del legittimo affidamento, che prevalgono sul diritto comunitario derivato."

DICHIARAZIONE 30/99

ARTICOLO 14, PARAGRAFO 3 - DECISIONE DI RECUPERO

"Il presente paragrafo non armonizza le disposizioni nazionali e non impone agli Stati membri di modificare la loro legislazione nazionale."

DICHIARAZIONE 31/99

ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1 - RELAZIONI ANNUALI

"La Commissione dichiara che l'obbligo per gli Stati membri di presentare alla Commissione relazioni annuali non deve accrescere gli oneri amministrativi esistenti. Nel 1994, sulla base dell'articolo 93, paragrafo 1, la Commissione ha chiesto a tutti gli Stati membri di fornire dati standardizzati sotto forma di relazioni annuali particolareggiate per taluni importanti regimi, nonché relazioni semplificate per tutti gli altri regimi (lettera della Commissione del 22.2.1994, SG (94) D/2472). Tali requisiti sono stati adattati nel 1995 al fine di armonizzarli con gli obblighi internazionali della Comunità. Inoltre, nel contesto dell'elaborazione, da parte della Commissione, delle sue relazioni sugli aiuti di Stato, gli Stati membri forniscono ogni anno dati in merito a tutti gli aiuti concessi.

La forma delle relazioni annuali è uno di quei dettagli procedurali che saranno determinati nelle disposizioni di attuazione."

DICHIARAZIONE 32/99

ARTICOLO 25 - NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE ALLO STATO MEMBRO INTERESSATO

"La Commissione dichiara che prenderà le misure necessarie al fine di assicurare che lo Stato membro interessato sia informato delle decisioni della Commissione prima del rilascio di dichiarazioni pubbliche."

DICHIARAZIONE 33/99

Intero regolamento

"Il Consiglio e la Commissione ritengono che, per prevenire distorsioni di concorrenza sul mercato della navigazione interna e rendere più efficaci le misure comunitarie relative a tale mercato, è auspicabile che la Svizzera adotti misure analoghe a quelle del presente regolamento da applicare alla propria flotta che utilizza la rete di vie navigabili degli Stati membri interessati tra loro collegate."

DICHIARAZIONE 34/99

"Il Consiglio e la Commissione confermano la necessità di proseguire rapidamente i negoziati con le parti contraenti della Convenzione sul transito comune allo scopo di garantire il più ampio parallelismo possibile delle norme applicabili nelle due procedure di transito."

DICHIARAZIONE 35/99

"Il Consiglio e la Commissione si impegnano ad esaminare la richiesta presentata dal Governo italiano alla Commissione, il 3 dicembre 1998, relativa all'applicazione di un'aliquota differenziata per il gasolio usato dai veicoli commerciali, secondo gli stessi criteri applicati per esaminare le richieste analoghe formulate dai governi francese e olandese."

DICHIARAZIONE 36/99

All'articolo 1, punto 1, secondo trattino:

"La delegazione francese dichiara che la richiesta di deroga presentata, relativa al rimborso di una parte dell'accisa sul gasolio usato dai veicoli commerciali, non ha lo scopo di permettere una riduzione dell'aliquota dell'accisa in vigore. Il rimborso prospettato mira a compensare in parte, per quanto riguarda questi veicoli, l'aumento dell'aliquota dell'accisa stabilita per il gasolio."

DICHIARAZIONE 37/99

Dichiarazione della delegazione spagnola

"La delegazione spagnola dichiara che: "la Spagna si impegna a far sì che le industrie spagnole forniscano un quantitativo a concorrenza di 1.300 tonnellate al prezzo e condizioni del mercato internazionale."

DICHIARAZIONE 38/99

Dichiarazione della Commissione sui filetoni di tonno

"Per quanto riguarda i filetoni di tonno, la Commissione s'impegna a definire quanto prima, e comunque entro la fine del 1999, un bilancio di approvvigionamento del mercato comunitario a breve e medio termine."

DICHIARAZIONE 39/99

Dichiarazione unilaterale dell'Irlanda

"L'Irlanda incontra problemi sostanziali di fronte al dazio proposto per le aringhe, considerate le persistenti difficoltà gravi in cui versano i produttori irlandesi e di altri Stati membri per quanto riguarda il mercato comunitario delle aringhe.

L'Irlanda ritiene che non sia giustificato aumentare il volume di aringhe che entrano nella Comunità a dazio nullo alla luce delle concessioni tariffarie già generose applicabili alla specie. L'Irlanda prende atto della motivazione che ha dato origine alla proposta di applicare un contingente a dazio nullo per le aringhe di peso superiore e cioè che le popolazioni di tale specie sono scarsamente rappresentate e risultano disponibili solo nelle zone di pesca atlantico-scandinave. Tuttavia risulta che l'assorbimento dell'UE dell'aringa atlantico-scandinava l'anno scorso è stato inferiore di 20.000 tonnellate.

L'Irlanda è anche preoccupata per il fatto che il periodo proposto coincide con i mesi critici di apertura della pesca delle aringhe in Irlanda, il che accentuerà le gravi difficoltà del settore."

L'attuale crisi del mercato delle aringhe, sia nell'UE che a livello mondiale, ha causato la perdita di posti di lavoro e ha dato origine a difficoltà economiche per il settore irlandese delle aringhe. L'Irlanda si sta adottando per superare questi problemi ma deplora il fatto che la presente proposta inasprirà i problemi attualmente incontrati dai produttori di aringhe della Comunità.

L'Irlanda deve quindi ribadire la sua ferma opposizione alla proposta in questione.

DICHIARAZIONE 40/99

Dichiarazione della delegazione italiana

"La delegazione italiana, con il proprio voto contrario sul regolamento relativo all'apertura dei contingenti autonomi per il 1999, intende richiamare l'attenzione del Consiglio sulle conseguenze negative che l'esiguità del contingente approvato per l'anno in corso nel settore dei filettoni di tonno comporta per l'industria conserviera italiana: un comparto produttivo particolarmente esposto alle carenze di tale materia prima sul mercato comunitario e condizionato da tali carenze nelle proprie capacità produttive ed occupazionali.

Nel settore dei filettoni di tonno siamo infatti in presenza di una situazione di insufficiente produzione comunitaria e di discriminazioni dovute alle particolari modalità dei flussi di approvvigionamento che non consentono all'industria italiana, con il contingente attuale, di far fronte alla domanda.

Per tali motivi ed in considerazione delle prevedibili difficoltà di approvvigionamento per l'industria italiana determinate dall'adozione del regolamento nella sua attuale formulazione, il Governo italiano si riserva fin da ora la possibilità di richiedere, nel corso dell'anno, la riapertura del contingente per quanto riguarda i filettoni di tonno."

MARZO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2164° Consiglio “Lavoro e Affari sociali” del 9 marzo 1999 Albania - Azione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania - Decisione del Consiglio adottata in base all'articolo J.4, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea per l'attuazione dell'azione comune relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania docc. 6400/99, 6401/99 <u>Dichiarazione della delegazione danese resa pubblica</u> <i>“In conformità della sezione C della decisione adottata al Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione delle decisioni e azioni dell'Unione che implicano la difesa.</i> <i>Il Governo danese ha deciso che la Danimarca non partecipi alla decisione del Consiglio sull'attuazione dell'azione comune relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania.</i> <i>Conformemente alla decisione di Edimburgo la Danimarca non impedirà lo sviluppo di una più stretta cooperazione tra gli Stati membri in questo settore. Pertanto la posizione summenzionata non impedisce l'adozione della decisione del Consiglio.”</i> Decisione del Consiglio che completa l'azione comune 95/545/PESC adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla partecipazione dell'Unione alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina doc. 6396/99 Decisione del Consiglio che modifica la decisione 94/942/PESC relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso doc. 5829/99 + REV 1 (DK) + REV 2 (es) + COR 1 (d,i,fin)	

MARZO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente doc. 13084/97 + COR 1 (f,d,nl,en,dk,gr,es,p,fin,s) + COR 2 (en) + COR 3 (dk,es) + COR 4 (f) + COR 5 (i) + COR 6 (d) + COR 7 (p) + COR 8 (fin) + COR 9 (s) + COR 10 (nl) + COR 11 (gr) 2165° Consiglio "Ambiente" dell'11 marzo 1999 Relazioni con gli Stati ACP Decisione del Consiglio relativa alla procedura di applicazione dell'articolo 366 bis della quarta convenzione di Lomé modificata dall'accordo di Maurizio doc. 5644/98 Decisione dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'accordo interno relativo alle misure da adottare e alle procedure da seguire per l'applicazione della quarta convenzione ACP-CE doc. 5722/98 <u>Dichiarazione del Consiglio resa pubblica</u> <i>Al momento di decidere se adottare misure adeguate ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio relativa alla procedura di applicazione dell'articolo 366 bis della quarta convenzione di Lomé riveduta conformemente alla procedura prevista dalla decisione, il Consiglio terrà conto degli aspetti politici della situazione dei diritti dell'uomo nel paese interessato.</i> 2166° Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 12 marzo 1999 Atto del Consiglio che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi doc. 10888/98 + COR 1 + COR 2 + COR 3 (i,nl,en,gr,es,p,fi,s) + COR 3 REV 1 (p) + COR 4 (nl) + COR 5 (nl) Atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, il protocollo alla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto doc. 13435/98 + COR 1 (es)	

MARZO 1999

ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri doc. 6045/99 + COR 1 <u>Dichiarazioni del Consiglio rese pubbliche</u> 1. <u>Articolo 2 paragrafo 3</u> <i>" Il Consiglio dichiara che, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3,</i> <i>• verrà tenuto debitamente conto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, segnatamente qualora esso abbia condannato le entità o autorità in questione, abbia invitato tutti gli Stati a non riconoscerle ed abbia dichiarato giuridicamente nulli i loro atti;</i> <i>• occorrerà inoltre determinare quali siano i passaporti ed i documenti di viaggio di cui è riconosciuta la validità in conformità delle summenzionate risoluzioni, nell'ambito delle disposizioni del titolo VI del trattato sull'Unione europea relative all'armonizzazione delle condizioni per il rilascio dei visti."</i> 2. <u>Allegato, parte II</u> <i>"Il Consiglio dichiara che, allorché si prevederà di modificare la parte II dell'allegato del presente regolamento per quanto riguarda l'inserimento delle entità e autorità territoriali non riconosciute da tutti gli Stati membri, il Consiglio discuterà dei pertinenti problemi specifici di politica estera prima di prendere una decisione. Il riconoscimento dei passaporti e dei documenti di viaggio emessi dalle entità e autorità territoriali non riconosciute rientra comunque nelle competenze degli Stati membri e potrebbe formare oggetto di una decisione nel quadro del titolo VI."</i> 3. <u>Nota in calce all'allegato, parte I</u> a) <i>"Il Consiglio dichiara di avere aggiunto la nota in calce all'allegato del presente regolamento, relativa ai possessori di passaporti della "Hong Kong Special Administrative Region", in applicazione della dichiarazione sull'articolo 2, paragrafo 3 di cui sopra."</i> b) <i>"Gli Stati membri parti della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen dichiarano che manterranno lo statu quo per quanto attiene all'obbligo di visto per i cittadini cinesi in possesso dell'"Hong Kong Special Administrative Region passport" salvo decisione contraria presa in conformità delle procedure previste dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen."</i>	

MARZO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
4. <u>Allegato, parte I</u> <i>"Il Consiglio dichiara che, data la situazione particolare di Macao, il trattamento da riservare ai cittadini cinesi che vi godono del diritto di residenza sarà definito in un secondo tempo."</i> 2167° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 15 marzo 1999 Posizione comune definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa all'Etiopia e all'Eritrea doc. 6413/99 + COR 1 (f,i) + COR 2 (fi) Regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare di polipropilene originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito doc. 6341/99 2168° Consiglio "Affari Generali" del 22 marzo 1999 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parti, dall'altra doc. 6453/99 + COR 1 Relazioni con gli Stati ACP e i PTOM • Raccomandazione del Consiglio di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 1997 doc. 6321/99 • Raccomandazione del Consiglio di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1989) (settimo FES) per l'esercizio 1997 doc. 6322/99 Regolamento del Consiglio che adegua gli importi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per l'indennità giornaliera di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri doc. 6072/99	

MARZO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2169° Consiglio “Trasporti” del 29 marzo 1999 Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose doc. 5563/99 + COR 1 (fi) + COR 2 (s) Decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione sulla commissione internazionale per la tutela delle acque dell'Oder doc. 13382/98 + COR 1 (es) + COR 2 (gr) <u>Dichiarazione della Commissione resa pubblica</u> <i>“La Commissione è del parere che la base giuridica appropriata sia quella prevista nella sua proposta, ossia l’articolo 130 R, paragrafo 4, in collegamento con l’articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma.”.</i> <u>Dichiarazione della delegazione spagnola resa pubblica</u> <i>“La delegazione spagnola appoggia in sostanza la decisione del Consiglio di approvare, a nome della Comunità, la convenzione sulla commissione internazionale relativa alla tutela delle acque dell’Oder dall’inquinamento.</i> <i>La delegazione spagnola vota a favore di detta decisione per evitare che la conclusione della convenzione subisca ritardi, ritenendo tuttavia che come base giuridica debba essere citato l’articolo 130 S, paragrafo 2, dato che uno degli obiettivi fondamentali della convenzione è la gestione delle risorse idriche. La Spagna si riserva perciò il diritto di chiedere alla Corte di giustizia l’annullamento della decisione per violazione delle forme sostanziali.”.</i> Posizione comune definita dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sulla proposta convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata doc. 5816/99 + COR 1 (p) + COR 2 (fi) + REV 1 (d)	

MARZO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2170° Consiglio Pesca del 30 marzo 1999 Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra doc. 6410/99 Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra doc. 6411/99 Decisione relativa alla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, del parere del Consiglio sul programma di stabilità presentato dalla Spagna (adottato dal Consiglio del 15 marzo 1999) doc. 6807/99 Decisione relativa alla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, del parere del Consiglio sul programma di stabilità presentato dalla Francia (adottato dal Consiglio del 15 marzo 1999) doc. 6808/99 Decisione relativa alla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, del parere del Consiglio sul programma di stabilità presentato dalla Germania (adottato dal Consiglio del 15 marzo 1999) doc. 6809/99 Decisione relativa alla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, del parere del Consiglio sul programma di stabilità presentato dal Belgio (adottato dal Consiglio del 15 marzo 1999) doc. 6810/99 Decisione relativa alla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, del parere del Consiglio sul programma di stabilità presentato dal Lussemburgo (adottato dal Consiglio del 15 marzo 1999) doc. 6811/99	

MARZO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Russia e della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 2557/94 doc. 6726/99 Regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia e abroga i regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 doc. 6917/99 Regolamento del Consiglio che instaura un sistema di duplice controllo per le esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Repubblica di Polonia verso la Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 1999 doc. 6793/99 Relazioni con Cipro e Malta • Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro doc. 5625/99 • Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che proroga il periodo entro il quale possono essere impegnati i fondi previsti nel quarto protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta doc. 5696/99 Azione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea in relazione alla nomina di un inviato speciale dell'UE per il Kosovo doc. 6901/99	